



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

RIUNIONE VENERDI' 22 MARZO 2019

1. Ricorso U.S. VIBONESE CALCIO

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Vibonese/Rieti del 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 186/DIV del 14.02.2019)

2. Ricorso OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.

RESPINTO

avverso decisioni merito gara Olbia/Robur Siena del 20.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 209/DIV del 27.02.2019)

3. Ricorso A.S. VITERBESE CASTRENSE

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Coppa Italia Serie C Viterbese Castrense/Teramo del 27.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 50/CIt del 28.02.2019)

4. Ricorso Sig.ra DURIO ANNA (Presidente Robur Siena S.p.A.)

ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione dell'inibizione fino all'8.6.2019.

avverso la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2019 inflitta al reclamante seguito gara Robur Siena/Pistoiese del 5.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 219/DIV dell'8.03.2019)

5. Ricorso Sig. TRANI FEDERICO (Vice Presidente Robur Siena S.p.A.)

RESPINTO

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - t. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

avverso la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2020 inflitta al reclamante seguito gara Robur Siena/Pistoiese del 5.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV dell'8.03.2019)

6. Ricorso ROBUR SIENA S.P.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Robur Siena/Pistoiese del 5.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV dell'8.03.2019)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 25.000,00

7. Ricorso CALC. CANINI MICHELE

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gioco inflitta seguito gara Virtus Vecamp Verona/Feralpisanò del 10.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 12.03.2019)

La C.S.A., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.

8. Ricorso A.C. GOZZANO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Emiliano Samuele seguito gara Gozzano/Olbia del 10.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 12.03.2019)

La C.S.A., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.